



Il diritto al parto in anonimato

The right to give birth anonymously

BARBARA KNOLL

Assistente universitario di diritto privato e dottoranda di ricerca

Istituto di diritto italiano, Università di Innsbruck

Barbara.knoll@uibk.ac.at

ABSTRACT

Il lavoro esamina i conflitti che possono nascere tra il diritto a conoscere le proprie origini e il diritto della madre di partorire in anonimato e descrive l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sulla questione. Dopo un'attenta analisi dello *status* di filiazione e della sua evoluzione nell'ordinamento giuridico italiano ci si sofferma sulle diverse modalità di accertamento dello stato di figlio sia all'interno del matrimonio che al di fuori di esso. Si pone poi l'attenzione sull'istituto del parto in anonimato, la sua *ratio* e le sue origini. In questo ambito si menziona l'istituto *post* medievale della cosiddetta "ruota degli esposti", come quello delle moderne "culle per la vita". In chiusura si esamina il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, come interpretato dalla più recente giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, anche a seguito della nota sentenza Godelli della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Si ha anche modo di affrontare la questione della reversibilità o meno del segreto della madre sulla propria identità dopo il suo decesso e in caso di sua incapacità di intendere e di volere, come anche quella della possibilità data



DOI: 10.54103/milanlawreview/18740

MILAN LAW REVIEW, Vol. 3, No. 1, 2022
ISSN 2724 - 3273

al figlio di effettuare il cosiddetto “interpello” al fine di un’eventuale revoca da parte della madre della sua dichiarazione di non voler essere nominata.

Parole chiave: parto in anonimato; diritto a conoscere le proprie origini; bilanciamento di diritti; *status* di filiazione.

The work examines the conflicts that can arise between the right to know one's origins and the mother's right to give birth anonymously, furthermore, it describes the legislative and jurisprudential developments on the issue. After a thorough analysis of the status of filiation and its evolution within the Italian legal system, it focuses on the different methods of ascertaining the status of a child both within and outside of marriage. There is attention drawn to the institution of anonymous childbirth, its reason and origins. The post-medieval institution of the so-called 'wheel of exposition' is mentioned, as is that of modern 'cradles for life'. In conclusion, the child's right to know his or her origins is examined, as interpreted by the most recent national and supranational case law, also following the well-known Godelli judgment of the European Court of Human Rights. It also deals with the question of the reversibility or otherwise of the mother's secrecy on her identity after her death and in the event of her incapacity, as well as that of the possibility given to the child to make the so-called 'interpellation' in order for the mother to revoke her declaration of not wishing to be named.

Keywords: anonymous childbirth; right to know one's origins; balancing of rights; filiation status.

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

Il diritto al parto in anonimato

SOMMARIO: 1. La nascita dello *status* unico di filiazione nell'ordinamento giuridico italiano. – 2. L'istituto del parto anonimo. – 3. Il diritto a conoscere le proprie origini. – 4. Interventi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali alla luce del mancato bilanciamento dei diritti in questione. – 5. Questioni irrisolte. – 6. Riflessioni conclusive.

1. La nascita dello *status* unico di filiazione nell'ordinamento giuridico italiano.

Nel dicembre dell'anno 2012 il legislatore italiano approva la legge n. 219/2012 con cui elimina dall'ordinamento giuridico italiano la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, introducendo uno *status* unico di filiazione. Infatti il legislatore riformula l'art. 315 del codice civile intitolato "stato giuridico della filiazione", in cui sancisce il principio secondo cui tutti i figli, sia quelli nati nel matrimonio sia quelli nati al di fuori dello stesso, hanno lo stesso stato giuridico.¹ Si parla in tale ambito di totale equiparazione dei figli.² Infatti, a seguito della riforma della filiazione, l'ordinamento giuridico italiano conosce solo un unico *status* di figlio. Tale principio invade l'intero campo del diritto di famiglia, come emerge a titolo di esempio dalla disciplina inerente ai rapporti di parentela di cui all'art. 74 del codice civile, modificata dalla riforma del 2012. Con la riforma viene introdotta una nuova disposizione in tema di filiazione, ossia l'art. 315 *bis* del codice civile,³ che ora disciplina in modo unitario i diritti e doveri tra genitori e

¹ P. Rescigno, *La filiazione "riformata": l'unicità dello status*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2014, vol. 5, p. 1261-1298; C. M. Bianca, *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2014; M. Bellomo, *La parentela: l'evoluzione della nozione nel tempo e gli interventi della giurisprudenza*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2020, vol. 3, p. 1181-1214; G. Bonilini, *Gli status o lo status di filiazione?*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, vol. 2, p. 681-687; R. Amagliani, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, in *Giustizia Civile*, 2018, vol. 4, p. 1023-1038

² R. Campione, *Parentela e consanguineità*, in *Completata la riforma della filiazione, Profili sostanziali, processuali, successori, penali*, Ipsoa, Milano, 2014, p. 160. L'autore parla di piena eguaglianza tra i figli.

³ Prima della modifica avvenuta con la legge n. 210 del 2012, che enuncia la totale equiparazione dei figli con riferimento ai rapporti di parentela, il testo dell'art. 74 del codice civile era il seguente: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite." Il testo attualmente in vigore è il seguente: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in

figli. Da un lato vengono enunciati veri e propri diritti della persona del minore, come il diritto del figlio ad essere mantenuto ed educato, dall'altro viene espressamente inserito nella norma di legge il diritto di ascolto del minore sulle questioni che lo riguardano. La norma richiamata impone però anche degli obblighi al minore. Nello specifico il minore è obbligato sul piano personale a rispettare i genitori e sul piano invece patrimoniale a contribuire, in relazione alle proprie possibilità, al mantenimento della famiglia. Presupposto legale di tale obbligo è la convivenza del figlio con la famiglia. Introducendo l'art. 315 *bis* del codice civile il legislatore della riforma intende attuare il principio di cui all'art. 30, comma 3 della Carta Costituzionale, assicurando tutela giuridica e sociale a tutti i figli, indipendentemente dal rapporto intercorrente tra i genitori. La finalità è quella di rimuovere ogni tipo di discriminazione tra le due categorie di figli. Infatti, nell'ottica del principio del cosiddetto *best interest of the child*, un figlio non deve essere penalizzato solo per il fatto di essere il frutto di una relazione extramatrimoniale perché i figli nati dentro o fuori dal matrimonio devono godere dello stesso trattamento. Pertanto la relazione intercorsa tra i genitori non si deve riverberare sullo *status* da attribuire al figlio.⁴

Ciononostante permangono delle discrasie sulle modalità di accertamento dello *status filiationis*.⁵ Infatti, mentre nel caso di figlio nato da una coppia coniugata il rapporto di filiazione si instaura automaticamente, salvo che la madre si avvalga del diritto di non essere nominata nell'atto di nascita del figlio, diritto

cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti." A titolo meramente indicativo si rileva che di recente la Corte Costituzionale è intervenuta sui rapporti civili intercorrenti tra l'adottato e i parenti dell'adottante, ritendendo incostituzionale che al minore adottato in casi particolari venga negata l'instaurazione dei rapporti di parentela con la famiglia del genitore adottivo. Infatti con la sentenza n. 79 del 23 febbraio 2022 la Consulta ha dichiarato testualmente: "l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante." La sentenza è consultabile al seguente

link

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=79>.

⁴ M. Sesta, *La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio*, in M. Sesta, A. Arceri, *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Utet Giuridica, Torino, 2011, p. 15; M. Bianca, *L'unicità dello stato di figlio*, in C. M. Bianca, *La riforma della filiazione*, Cedam, Padova, 2015, p. 3-6

⁵ M. Mantovani, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2013, vol. 6, p. 323-337: "Se, infatti, la parità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio può dirsi ormai pienamente attuata sul fronte della disciplina del rapporto, non altrettanto può dirsi per quanto attiene ai meccanismi di attribuzione dello *status* di figlio, ove le differenze permangono tuttora rilevanti."

tema del presente contributo, lo stesso non accade per i figli delle coppie non legate dal vincolo del matrimonio. Infatti, in questo caso, ciascun genitore è tenuto a riconoscere il figlio o, in alternativa, il figlio stesso può agire per la dichiarazione della genitorialità, ossia per l'accertamento giudiziale della maternità o della paternità ai sensi degli articoli 269 e seguenti del codice civile.⁶ Pertanto l'attribuzione dello *status* di genitore deriva, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, dall'atto di accertamento del singolo genitore.

La dottrina non è unanime sul fatto se tale riconoscimento sia un atto dovuto o se invece sia libero e rimesso alla volontà del dichiarante. Mentre in passato una parte della dottrina sottolineava la mancanza di una norma che prevedesse tale accertamento quale obbligo in capo al genitore⁷ e pertanto ne desumeva il mero obbligo di tipo morale o sociale,⁸ la tesi oggi maggioritaria ravvede un vero dovere per il genitore di riconoscere il figlio.⁹ Infatti se il genitore non assolve a tale obbligo, il figlio può ricorrere all'autorità giudiziaria e chiedere la dichiarazione giudiziale della maternità o della paternità. La *ratio* è quella che il figlio, a prescindere dal rapporto che intercorre tra i propri genitori biologici, ha il diritto a vedersi riconosciuto lo *status* di figlio.

L'interprete si chiede perché manchi una forma di automatismo nella formazione dell'atto di nascita per i figli di una coppia non coniugata.¹⁰ Prima di

⁶ Per quanto concerne la figura materna, questa viene identificata in colei che ha partorito il figlio. Dall'art. 269, comma 3 del codice civile si desume pertanto la possibilità di identificare la madre a seguito del parto. Tale principio è stato di recente messo in discussione in ambito di procreazione medicalmente assistita. Infatti è stato affermato che la regola prevista dall'art. 269, comma 3 del codice civile, secondo cui madre è colei che ha partorito il figlio, non assume il rango di principio fondamentale di rilievo costituzionale. Per tale motivo è stato possibile riconoscere e attribuire valore giuridico ad un atto, formato all'estero, che attestava la filiazione di un bambino da parte di due madri. Nel caso di specie, trattato dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19599 di data 30 settembre 2016, una donna aveva donato alla propria partner, con cui si era sposata in Spagna, un proprio ovulo, la quale aveva poi partorito il figlio, utilizzando il materiale biologico maschile donato da un soggetto terzo rimasto ignoto. Secondo la Corte di Cassazione non si tratterebbe di un caso di maternità surrogata, ma di un vero e proprio "progetto genitoriale di coppia", in cui il figlio ha legami biologici con entrambe le madri.

⁷ M. Sesta, *Il rapporto di filiazione*, in M. Sesta B. Lena, B. Valignani, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Ipsoa, Milano, 2001, p. 3-10

⁸ M. T. Mancini, *Riconoscimento di figlio naturale e dichiarazione non equivoca di paternità o maternità naturale*, in *Giustizia civile*, 1962, p. 178

⁹ E. Carbone, in E. Gabrielli, *Commentario del Codice civile*, Utet giuridica, Torino, 2010, p. 517

¹⁰ Secondo una dottrina tale differenziazione sarebbe del tutto lecita e soprattutto corretta. Difatti, secondo la consueta interpretazione del principio di eguaglianza, situazioni del tutto differenti, quali la nascita all'interno di una coppia coniugata o meno, devono essere

affrontare tale questione risulta utile interrogarsi sulla *ratio* e sulle modalità dell'automatismo che connota l'attribuzione dello *status* in capo ai figli nati nel matrimonio.¹¹ In questo ambito sussiste una grande differenza tra il regime applicabile ai figli a seconda che siano stati generati da persone sposate o meno.¹² Infatti le modalità di costituzione dello *status* di figlio sono difformi; la costituzione è automatica per chi è nato nel matrimonio, mentre per chi è nato fuori dal matrimonio è necessario il riconoscimento da parte del genitore oppure la dichiarazione di maternità o paternità da parte dell'autorità giudiziaria.

Al figlio nato da una coppia coniugata si applica il disposto normativo di cui all'art. 231 del codice civile, ove il legislatore enuncia espressamente la presunzione – seppur relativa – di paternità del marito, che, salvo prova contraria, è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.¹³ L'articolo successivo definisce quando un figlio possa essere ritenuto “concepito” durante il matrimonio; essenzialmente non si deve varcare il limite di 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si rammenta però che il limite appena menzionato non ha valore assoluto. Infatti l'art. 234 del codice civile ammette la prova sulla circostanza che il figlio nato dopo il termine sopra menzionato di 300 giorni sia stato comunque concepito durante il matrimonio. Nonostante il titolo non menzioni espressamente la nozione di “figlio nato nel matrimonio” la presunzione relativa di paternità, di cui all'art. 231 del codice civile, presuppone necessariamente la sussistenza di un matrimonio valido, ossia produttivo di effetti civili, o almeno putativo. Sia in dottrina che in giurisprudenza ci si è chiesto quando diventi operativa la presunzione legale appena menzionata. Una tesi minoritaria ritiene che la presunzione si applichi dal momento della nascita del figlio,¹⁴ mentre la tesi

regolate in modo diverso. Vedi M. Dossetti, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimonio*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 81

¹¹ Secondo una parte della dottrina tale automatismo privilegia il bambino nato nel matrimonio. In questo modo si attribuirebbe all'istituto del matrimonio “un regime di verità legale, che viene comunque prima di qualsiasi verifica circa la sua corrispondenza alla verità biologica, e che facilita il conseguimento dello *status*”. Vedi M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, in G. Bonilini, *Trattato di diritto di famiglia, La filiazione*, Utet giuridica, Torino, 2016, p. 3367-3431; M. Dossetti, *L'accertamento della filiazione legittima tra automatismo e principio volontaristico*, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, vol. 10, p. 1992 e in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, Milano, 2002, p. 823

¹² G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Utet giuridica, Torino, 2018, p. 317

¹³ L'articolo appena menzionato è stato oggetto di recente modifica a seguito dell'importante riforma del diritto della filiazione, attuata con il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, che ha dato esecuzione alla legge delega n. 219 del 10 dicembre 2012. Infatti, prima del summenzionato intervento normativo, la norma disponeva che “Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.”

¹⁴ A. De Cupis, *Della filiazione legittima*, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Cedam, Padova, 1992, p. 41

maggioritaria subordina l'operatività della presunzione di paternità alla formazione dell'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio.¹⁵ Tale tesi postula essenzialmente la necessità della formazione di un titolo dello stato affinché trovi applicazione la presunzione legale di paternità.

Tale previsione non solo ha origini antiche – si menziona in questo ambito il brocardo latino “*pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant*” – ma attribuisce particolare importanza all'istituto del matrimonio.¹⁶ Infatti alla celebrazione del matrimonio consegue che al figlio concepito dalla coppia o nato durante il matrimonio venga attribuito automaticamente lo *status filiationis* nei confronti di entrambi i genitori. In questo ambito si ritiene infatti che la fattispecie di costituzione dello *status* di filiazione sia unica, mentre nel caso di figlio nato da una coppia non coniugata si tratta di due fattispecie distinte ed autonome di costituzione del rapporto di filiazione.¹⁷

Come ampiamente illustrato, lo *status filiationis* viene dunque attribuito in via automatica nel caso in cui il figlio nasca da una coppia coniugata. Tale automatismo manca invece nell'instaurazione dello *status* di figlio di coppia non coniugata, in cui la filiazione si fonda sul principio consensualistico o volontaristico. Infatti il rapporto di filiazione si instaura solamente a seguito di un atto di riconoscimento del singolo genitore oppure di una dichiarazione giudiziale di genitorialità.¹⁸ Il motivo del mancato automatismo è facilmente risolvibile soprattutto per quanto concerne la figura paterna. Infatti, in mancanza di un preciso obbligo di fedeltà nell'ambito della coppia di fatto o di un mero rapporto occasionale, obbligo invece espressamente previsto per la coppia coniugata all'art. 143, comma 2 del codice civile, non avrebbe senso introdurre una presunzione, seppur relativa, di paternità in capo al compagno, occasionale o non, della madre. Questo anche alla luce del principio “*mater semper certa est, pater numquam*”.

Per quanto concerne invece la figura materna la scelta di evitare un meccanismo automatico di attribuzione della maternità in caso di figlio nato al di fuori del matrimonio, ma di attribuire tale *status* solo a seguito di espresso riconoscimento da parte della madre costituisce una vera e propria scelta del legislatore, che, in questo modo, vuole garantire alla madre il diritto a partorire in anonimato. Tale possibilità impedisce sia l'insorgenza della maternità legale o di diritto sia quella biologica.

¹⁵ A. Cicu, *La filiazione*, in F. Vassalli, *Trattato di diritto civile*, Utet giuridica, Torino, 1969, p. 27. Vedi anche Tribunale Milano, Sez. IX, Sentenza, 25.1.2012, n. 937.

¹⁶ Vedi M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, in G. Bonilini, *Trattato di diritto di famiglia, La filiazione*, Utet giuridica, Torino, 2016, p. 3367-3431

¹⁷ M. Mantovani, *La filiazione legittima*, in G. Ferrando, *Il nuovo diritto di famiglia, volume terzo filiazione e adozione*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 240

¹⁸ M. Sesta, *Il riconoscimento del figlio naturale*, in M. Sesta B. Lena, B. Valignani, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Ipsa, Milano, 2001, p. 93

Una parte della dottrina¹⁹ ritiene che la *ratio* della diversa modalità di instaurazione dello *status* di figlio a seconda se la coppia sia coniugata o meno sia rinvenibile nell'esigenza di tutelare il minore da situazioni potenzialmente lesive per il suo sano sviluppo. Infatti la celebrazione del matrimonio garantisce che i coniugi non siano legati da rapporti di parentela o affinità – nel caso contrario sussiste una causa di impedimento per contrarre matrimonio – e che abbiano la cosiddetta capacità matrimoniale, regolata all'art. 84 del codice civile. Nelle ipotesi di figlio frutto di relazione incestuosa o di genitori minori degli anni 16 – ossia di genitori non sposati – sarebbe secondo la dottrina del tutto legittimo e coerente ammettere provvedimenti di natura autorizzatoria,²⁰ limitativa o ablativa della responsabilità genitoriale, in modo da garantire la corrispondenza del riconoscimento genitoriale al concreto interesse del minore, escludendo qualsiasi forma di automatismo. Pertanto la diversa regolamentazione legislativa sull'instaurazione dello *status filiationis* sarebbe del tutto coerente col sistema e risponderebbe, tra l'altro, al fondamentale principio del *best interest of the child*.²¹

2. L'istituto del parto anonimo.

L'ordinamento giuridico italiano garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela sia la gestazione che la maternità. Difatti, la legge italiana, diversamente da quella della maggioranza degli altri stati europei,²²

¹⁹ M. N. Bugetti, *La strumentalità necessaria del riconoscimento materno nel sistema dell'accertamento della filiazione materna*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, vol. 2, p. 445-460

²⁰ Dopo la riforma della filiazione avvenuta con la legge n. 219/2012 e i successivi decreti attuativi è caduto il divieto di riconoscimento del figlio nato da una relazione incestuosa. Infatti con la riforma menzionata si è voluto generalizzare la possibilità di acquistare lo *status filiationis*, ritenendo possibile anche riconoscere un figlio nato da un rapporto di natura incestuosa ai sensi dell'art. 251 del codice civile. Ciononostante non si tratta di un riconoscimento rimesso alla libera scelta delle parti, ma sarà necessaria un'autorizzazione da parte del giudice, che deve tenere conto dell'interesse del figlio in modo da evitare allo stesso qualsiasi tipo di pregiudizio.

²¹ V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, vol. 2, p. 405-434

²² Si cita, a titolo di esempio, la Spagna, in cui, in origine, l'istituto del parto anonimo era ammesso e regolamentato, ma il *Tribunal Supremo* con la sentenza n. 776 del 21 settembre 1999 stabilì che le relative norme in ambito di stato civile dovessero essere disapplicate, perché contrarie alla Costituzione e nello specifico, ai principi di uguaglianza tra madre e padre di cui all'art. 14 e tra i figli (legittimi e naturali). Vedi anche V. De Filippis, A. De Donno, M. Panebianco, *Il parto in anonimato e l'abbandono di neonato in ospedale: adozione delle linee guida, esperienza ed innovazione della ASL di Bari. Childbirth in anonymity and abandonment of baby in hospital: adoption of guidelines, experience and innovation of Bari local health Centre*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, 2016, vol. 1, p. 503; cfr. E.

garantisce piena assistenza alle partorienti, dando loro la possibilità di lasciare il neonato in ospedale nel più totale anonimato²³ e con la certezza che questo sarà al sicuro finché troverà una famiglia. Nonostante il legislatore riconosca tale diritto in diverse previsioni normative, su cui ci si soffermerà *infra*, manca un'espressa e precisa definizione del diritto a partorire in anonimato. Essenzialmente si tratta del diritto della partorientente di non essere nominata nella dichiarazione di nascita che, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000, viene fatta da "uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto." In questo ambito il diritto a partorire in anonimato viene visto come corollario del diritto alla riservatezza e all'oblio da parte della partorientente.²⁴

Prima di trattare nello specifico tale diritto, risulta opportuno soffermarsi brevemente sull'origine storica dello stesso. Il diritto a partorire in anonimato affonda le sue radici nell'istituto *post* medievale della cosiddetta "ruota degli esposti". Si tratta nello specifico di una struttura in legno a forma cilindrica, girevole, posta nel vano di una finestra all'ingresso di un edificio, collocata soprattutto in ricoveri religiosi, in cui venivano accolti i cosiddetti "trovatelli", ossia neonati che venivano salvati da morte quasi certa. I neonati venivano accolti, curati e nutriti. In questo modo la donna, che spesso aveva partorito in campagna o di nascosto, poteva lasciare il neonato nell'apertura, senza essere vista, suonare un'apposita campanella in modo tale da permettere a chi stava dall'altro lato della "ruota" di accogliere il neonato.

Dopo la soppressione delle "ruote" venne introdotto il regio decreto legge n. 798 del 1927, convertito nella legge n. 2838 del 6 dicembre 1928 e nella legge n. 2277 del 10 dicembre 1925 recante "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", volto a tutelare le partorienti dallo "scandalo" di essere rimaste incinte e di salvaguardare in tal modo la loro reputazione.²⁵

Andreola, *Fratelli biologici di madre anonima e riservatezza dei dati genetici*, in *Famiglia e Diritto*, 2020, vol. 3, p. 281

²³ La Corte Costituzionale riconobbe alla donna la possibilità di partorire in anonimato già nel maggio del 1994, con sentenza n. 171: "Deve altresì rilevarsi che qualunque donna partorientente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non volere essere nominata nell'atto di nascita." Consultabile al seguente link <https://www.giurcost.org/decisioni/1994/0171s-94.html>.

²⁴ P. Di Marzio, *Il diritto alla conoscenza delle origini dei figli adottivi, non solo figli ma anche fratelli*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2020, vol. 4, p. 1691

²⁵ Art. 9, comma 1 R.D.L. n. 798/1927: "Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli articoli 1 e 4 del presente decreto, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio." Art. 9, comma 4: "È rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle

Successivamente venne emanato il regio decreto n. 1239 del 9 luglio 1939 in ambito di ordinamento dello stato civile (oggi sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000), che non regolava espressamente il diritto al parto anonimo, ma prevedeva implicitamente la possibilità che le generalità della madre non venissero inserite nell'atto di nascita del figlio.²⁶

Oggi le vecchie "ruote degli esposti", ufficialmente sopresse nel 1923, sono state sostituite dalle cosiddette "culle per la vita",²⁷ che sono una versione moderna e tecnologica delle prime, con modalità di funzionamento analoghe. La partoriente può, infatti, recarsi nelle strutture in cui si trovano le predette culle, premere l'apposito pulsante e così aprire una finestra ove è possibile lasciare il neonato all'interno di una culla. La finestra si chiude immediatamente e il personale sanitario, che si trova dall'altro lato dell'apertura, prende in custodia il neonato.

Come già menzionato, manca nel nostro ordinamento giuridico un'espressa definizione del diritto al parto in anonimato, ma ciononostante alcune norme si occupano del diritto della partoriente a non essere identificata nell'atto di nascita. *In primis*, la facoltà della partoriente di rimanere anonima viene menzionata espressamente all'art. 30 decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che regola la formazione dell'atto di nascita, salvaguardando la volontà della donna di non essere nominata.²⁸

In questo ambito risulta utile richiamare l'attenzione al decreto ministeriale n. 349 del 2001, che prevede quale regola l'inserimento del codice 999 per "donna che non vuole essere nominata" al posto del nome e cognome della partoriente. Inoltre il decreto ministeriale menzionato prevede la necessità di garantire un raccordo tra il certificato di assistenza al parto, redatto secondo le modalità pocanzi menzionate e senza i dati idonei ad identificare la madre, con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto. In questo modo sarebbe, in

indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 163 e 177 del Codice penale."

²⁶ Vedi art. 73 R.D. n. 1238/1939: "Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo oltre le indicazioni di cui all'articolo 71 si devono enunciare il nome e cognome, l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione e la residenza del padre e della madre. Se la nascita è da unione illegittima, le enunciazioni sopra indicate dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, o che hanno fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati, ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 83, comma primo, parte prima."

²⁷ <http://www.culleperlavita.it/>

²⁸ Art. 30, comma 1 D.P.R. n. 396/2000 Dichiarazione di nascita: "1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata."

astratto, possibile individuare *ex post* l'identità della madre biologica che ha partorito in anonimato.²⁹

In secundis il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il cosiddetto Codice in materia di trattamento di dati personali, regola e limita l'accesso ai documenti sanitari, che permettono l'identificazione della gestante. Nello specifico, l'art. 93, comma 2 del citato decreto legislativo subordina, nel caso di parto in anonimato, l'accesso alla cartella clinica o al certificato di assistenza al parto, nel caso in cui contengano dati identificativi della madre ossia dati idonei ad identificare la donna che non desidera essere nominata,³⁰ al decorso di un termine prestabilito, definito nel lasso di tempo di cento anni dalla formazione dei

²⁹ B. Checchini, *Anonimato materno e diritti dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, vol. 3, p. 709-725; L. Lenti, *Adozione e segreti*, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 2004, vol. 2, p. 237; E. Andreola, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in *Famiglia e diritto*, 2017, vol. 1, p. 15-32

³⁰ Per quanto concerne la nozione di "dato identificativo" si rileva che in origine il decreto legislativo n. 196 del 2003 conteneva espressamente la definizione dello stesso all'art. 4, che definiva i dati identificativi come quei dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Inoltre, sempre l'art. 4, definiva anche il concetto di "dato personale" come "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". L'articolo appena menzionato è stato abrogato dal decreto legislativo n. 101 dd. 10 agosto 2018, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 679 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. All'interno di tale nuovo regolamento è possibile rinvenire la definizione di dato personale come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale." Alla luce delle diverse nozioni emergenti in materia di trattamento e di raccolta di dati è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 17665 depositata il 5 luglio 2018, con cui ha reso chiarezza in merito. *In primis* la Corte afferma la natura ampia della definizione europea di "dato personale", che costituisce un ampio *genus* principale, in cui ricade, come emerge dal tenore letterale della norma, "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile". *In secundis* l'ordinanza sottolinea che il mero "dato identificativo" non costituisce un tipo autonomo ed indipendente di dato, ma una mera *species* all'interno dell'ampio *genus*. Pertanto, secondo la Corte, non è possibile effettuare una chiara distinzione all'interno dell'ampia categoria di "dato personale". Infatti la Corte afferma che: "Invero, mentre il "dato personale" è quel dato che consente di identificare, anche indirettamente una determinata persona fisica, i "dati identificativi" sono dati personali che permettono tale identificazione direttamente." La differenza sta nel fatto che i dati personali permettono un'identificazione sia diretta che indiretta della persona, mentre i dati identificativi solamente un'identificazione della persona fisica in modo diretto.

documenti in questione.³¹ In tal modo il legislatore, in via teorica, preclude l'accesso a tali atti per tutta la durata della vita della madre, ma statisticamente anche per quella del figlio. Tale diniego di accesso ai documenti sanitari non riguarda però gli atti contenenti dati non identificativi, relativi, ad esempio, a possibili malattie genetiche. La richiesta di accesso a tali documenti è infatti accoglibile,³² purché, da un lato, si tratti di dati non identificativi e, dall'altro, sia garantito l'anonimato della madre "*erga omnes*", evitando pertanto che la stessa sia identificabile.³³

Da ultimo, la legge del 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia, enuncia all'art. 28 il diritto della madre a rimanere anonima. L'art. 28 disciplina, infatti, le modalità e i limiti dell'accesso da parte dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini. Per quanto concerne le informazioni in merito alla sua origine e l'identità dei propri genitori biologici l'art. 28, comma 7 pone quale espresso limite la volontà espressa dalla madre al momento del parto di non essere nominata.³⁴ Sul conflitto tra il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini e il diritto della madre di rimanere in anonimato ci si soffermerà in seguito.

La *ratio* sottintesa del legislatore in tutte queste norme, che menzionano il diritto al parto in anonimato, è la tutela della donna e soprattutto la volontà di

³¹ Art. 93, comma 2 D.Lgs. n. 396/2000 (Certificato di assistenza al parto): "2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento."

³² Art. 93, comma 3 D.Lgs. n. 396/2000 (Certificato di assistenza al parto): "3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile." La possibilità di accedere ai documenti sanitari per avere delle informazioni in merito, ad esempio, a malattie genetiche costituisce un principio recepito e sostenuto anche dalla giurisprudenza. Da ultimo si veda l'ordinanza n. 22497 del 15 luglio 2021 (depositata in data 9 agosto 2021) della Suprema Corte di Cassazione, che al punto 9 rammenta che: "La domanda di accesso alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente."

³³ M. G. Stanzione, *Il diritto di conoscere le proprie origini tra identità del figlio e autodeterminazione della madre*, in *Nuova Giurisprudenza civile*, 2022, vol. 1, p. 5-18

³⁴ Art. 28, comma 7 L. n. 184/1983: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."

incoraggiare la maternità e la gestazione rispetto all'aborto o a scelte drammatiche quali l'abbandono del minore o persino l'infanticidio. Ciò è quanto affermato anche dalla Corte Costituzionale nelle due sentenze cardine in materia, che verranno analizzate *infra*. Infatti nella sentenza n. 425 del 16 novembre 2005, depositata il 25 novembre 2005, la Consulta afferma in riferimento all'art. 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 177, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che: "La norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall'altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi."³⁵

Successivamente, la Consulta, investita nuovamente della questione, ribadisce quanto affermato nella sentenza precedente e precisa con sentenza n. 278 del 18 novembre 2013, depositata in data 21 novembre 2013: "Il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa, infatti, sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale."³⁶

3. Il diritto a conoscere le proprie origini.

Prima di soffermarsi sugli interventi correttivi posti in essere dalla giurisprudenza sia nazionale sia sovranazionale sull'estensione e sui limiti del diritto al parto in anonimato, risulta utile tratteggiare brevemente il diritto del figlio adottivo alla conoscenza delle proprie origini.

Il diritto alla conoscenza del proprio passato e delle proprie origini è ormai ritenuto un diritto autonomo nell'ordinamento giuridico italiano, derivante direttamente dalla tutela costituzionale della dignità e dello sviluppo della personalità ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale diritto viene anche definito quale presupposto necessario per la costruzione dell'identità personale prevista dalla

³⁵ La sentenza è reperibile al seguente link <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2005&numero=425>.

³⁶ La sentenza è reperibile al seguente link <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278>.

Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo, che all'art. 7 afferma il diritto del minore "nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla nascita."

Per quanto concerne il quadro normativo interno il legislatore italiano enuncia espressamente e senza prevedere alcun limite il diritto dell'adottato di sapere di essere un figlio adottivo all'art. 28, comma 1 della legge n. 184/1983. Inoltre la stessa norma postula anche il diritto dell'adottato, con le modalità previste, di accedere alle informazioni riguardanti la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In questo caso il legislatore pone quale limite la sussistenza di adeguate ragioni per l'inibizione di tali informazioni.

L'articolo menzionato si applica ai figli adottivi in via generale, ossia anche ai figli adottivi la cui madre si era avvalsa del diritto di non essere nominata al momento del parto. Per quest'ultimi la norma poneva al comma 7 il limite insuperabile dell'anonimato della madre, in presenza del quale non potevano esercitare il diritto a conoscere le proprie origini. In questo modo il legislatore italiano precludeva *a priori* la possibilità di bilanciamento tra il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini e il diritto della madre al rispetto del proprio anonimato. Tale netta chiusura e l'impossibilità di superamento da parte della normativa italiana venne criticata in dottrina,³⁷ fino a giungere all'esame della Corte Costituzionale.

³⁷ L. Bozzi, *La parabola del diritto a conoscere le proprie origini. Brevi riflessioni*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, vol. 1, p. 174: "Il bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto riconosciuto alla donna di partorire in anonimato è individuato nella possibilità per la donna di scegliere se mantenere l'anonimato. Su tale bilanciamento sono state espresse non poche perplessità. In primo luogo, si potrebbe osservare che tale possibilità di scelta non sembra rappresentare un sacrificio del diritto della donna a partorire in anonimato, ma piuttosto un ampliamento dello stesso, posto che se ne riconosca la reversibilità. Al contrario, la realizzazione del diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini risulta integralmente subordinata alla decisione della madre biologica di volere rinunciare all'anonimato. Soprattutto, è possibile dubitare che si tratti di un vero e proprio bilanciamento tra diritti. Al diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini, riconducibile all'art. 2 della Costituzione come aspetto del diritto all'identità personale, e comunque ascritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo fra le situazioni tutelate dal diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 della Convenzione, non sembra infatti possibile contrapporre un diritto della donna, posto che la Costituzione non garantisce certo il diritto ad abbandonare il proprio figlio al momento del parto con la garanzia di rimanere per sempre anonimi." B. Checchini, *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo istituto dell'interpello*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2017, vol. 9, p. 1288-1291: "Secondo questa prospettiva, quindi, la madre che al momento del parto sceglie l'anonimato rinuncia alla propria genitorialità giuridica ma ancor prima biologica, e impone al figlio la rinuncia alla conoscibilità di una componente della propria identità, quella appunto della propria madre biologica, atteso che la previsione del termine dei cento anni dalla formazione del documento si pone quale limite invalicabile alla richiesta del figlio. Scelta crudele potrebbe affermarsi, ma giuridicamente giustificata e giustificabile nel momento in cui è posta in essere per la preferenza accordata dal sistema costituzionale

4. Interventi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali alla luce del mancato bilanciamento dei diritti in questione.

L'istituto del parto in anonimato è stato portato ben due volte nel corso degli ultimi anni all'attenzione della Corte Costituzionale, sempre in riferimento alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 184/1983: nella prima sentenza la Consulta rigettava la domanda, rilevando che la norma costituisse "espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda" e pertanto non si ponesse in contrasto con l'art. 2 della Costituzione.³⁸

L'inflessibilità e la rigidità del sistema italiano che di fronte alla richiesta alla conoscenza delle proprie origini da parte di un figlio adottivo, nato da una donna "anonima", negava qualsiasi possibilità di bilanciamento con il diritto all'anonimato della madre, venne criticata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la decisione Godelli contro Italia del 25 settembre 2012.³⁹ La Corte Edu criticava la mancanza di qualsiasi possibilità di bilanciamento tra i due diritti in questione e l'irreversibilità della scelta della madre.⁴⁰ Infatti la Corte Edu statuiva che: "Nel caso di specie la Corte osserva che, se la madre biologica ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ritiene che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato."

Sulla spinta convenzionale la Consulta, nuovamente investita della questione, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184 "nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione." Pertanto

al diritto alla vita e alla salute (di neonato e gestante) rispetto al diritto a conoscere la propria identità genetica (per il neonato)."

³⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 425 del 16 novembre 2005, depositata il 25 novembre 2005.

³⁹ La sentenza tradotta in italiano è reperibile al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282012%29&contentId=SDU792405&previousPage=mg_1_20.

⁴⁰ V. Carbone, *Corte Edu: conflitto tra diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio a conoscere le proprie origini*, in *Corriere giuridico*, 2013, vol. 7, p. 940-946

la Corte Costituzionale rimetteva al legislatore interno la scelta delle concrete modalità per effettuare un corretto interpello della madre.⁴¹

Nonostante la sollecitazione della Consulta di un intervento da parte del legislatore, non vi è stato alcun adeguamento normativo, circostanza che ha determinato l'evolversi di due orientamenti giurisprudenziali sulle concrete modalità di azione da parte del giudice di merito investito della questione. Un primo orientamento propendeva per la necessità di aspettare un concreto intervento legislativo in materia,⁴² mentre un secondo orientamento riteneva che in virtù della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in questione e la conseguente inapplicabilità della stessa, il giudice di merito dovesse procedere all'interpello della madre.⁴³

La questione è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite⁴⁴ che ha accolto la seconda linea interpretativa, pronunciando il seguente principio di diritto: "In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità". La Corte Suprema ammette pertanto l'immediata applicabilità della pronuncia della Consulta, ma sottolinea la necessità di un intervento normativo.

5. Questioni irrisolte.

Nonostante i diversi interventi giurisprudenziali in materia, persistono punti critici ed irrisolti sulla questione. I due punti critici riguardano la reversibilità o meno del segreto della madre dopo il suo decesso e il caso di sua incapacità di intendere e di volere.

Come menzionato in apertura, al momento della formazione dell'atto di nascita rileva la mera volontà della partoriente di essere menzionata o meno nello stesso. Pertanto il legislatore attribuisce, per i motivi supra menzionati, assoluta

⁴¹ Corte Costituzionale, sentenza n. 278 del 18 novembre 2013, depositata in data 21 novembre 2013.

⁴² Ad esempio Tribunale Minorile Catania 18 luglio 2014.

⁴³ Tribunale Minorile Trieste 5 marzo 2015.

⁴⁴ Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 1946, dd. 25 gennaio 2017.

prevalenza alla figura della partoriente rispetto ad un eventuale interesse contrario del figlio. Pertanto, in linea di principio, solo la volontà libera e consapevole della donna può far venir meno l'anonimato sulle sue generalità.

Nonostante tale principio, la Suprema Corte di Cassazione si è interrogata se il mero fatto del decesso della madre possa far implicitamente venir meno il suo diritto all'anonimato. In diverse pronunce⁴⁵ la Corte ha affermato che la morte costituirebbe "circostanza presuntiva della volontà di rimozione del segreto."⁴⁶ Infatti il diritto di anonimato della madre, rientrando nell'ambito dei diritti personalissimi, si estinguerebbe con la morte della stessa e pertanto il diritto del figlio a conoscere le proprie origini dovrebbe essere garantito.

Tale orientamento è stato sposato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, mentre una parte della dottrina⁴⁷ e della giurisprudenza⁴⁸ critica tale affievolimento pressoché automatico del diritto all'anonimato della madre. In primo luogo si rileva che una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il disposto letterale dell'art. 93, comma 2 decreto legislativo n. 196/2003, che tutela la riservatezza della donna non solo per la durata della sua vita, ma per un periodo temporale di cento anni. Inoltre, rendendo accessibili i dati identificativi della madre senza attribuire importanza agli interessi e alle necessità della stessa, anche se ormai deceduta, non si tutelerebbe in modo adeguato la sua identità sociale e familiare. Infatti ammettendo l'accesso alle generalità della partoriente, si andrebbe, nei casi più gravi, a travolgere la sua identità familiare, avendo la stessa probabilmente, come accade nella maggior parte dei casi, celato ai familiari il fatto di aver partorito in anonimato. Pertanto l'orientamento giurisprudenziale in

⁴⁵ Si vedano le seguenti pronunce: Cassazione Civile, n. 15024, dd. 21 luglio 2016; Cassazione Civile, n. 22838, dd. 9 novembre 2016; da ultimo Cassazione Civile, n. 19824, dd. 30 gennaio 2020.

⁴⁶ Cassazione Civile, n. 15024, dd. 21 luglio 2016.

⁴⁷ M. N. Bugetti, *Parto anonimo: la secretazione dell'identità della madre si protrae anche dopo la sua morte*, in *Famiglia e diritto*, 2020, vol. 12, p. 1139-1147: "Se dunque, in definitiva, l'evento morte non incide, comprimendolo, sul diritto all'anonimato della madre, pare a chi scrive condivisibile un ripensamento del granitico orientamento della S.C. sul punto; con l'auspicio che la tutela dell'interesse del figlio adottato a conoscere le proprie origini non acquisisca una preponderanza tale da sminuire l'effettività dell'anonimato come rimedio rispetto a più tragiche scelte."

⁴⁸ Tribunale Minorenni Genova, 23 maggio 2019 e Tribunale Minorenni Milano, 7 settembre 2020. La pronuncia del Tribunale dei Minorenni di Genova è stata commentata da V. Montaruli, *Il parto anonimo in caso di morte della madre e l'estensione dell'accesso alle origini ai fratelli: quale bilanciamento?*, in *Ilfamiliarista.it*, 28 novembre 2019: "L'assolutezza della decisione del Tribunale per i minorenni di Genova rappresenta, in conclusione, un coraggioso atto di ribellione alla prevalenza in astratto attribuita dalla giurisprudenza di legittimità alla sfera soggettiva e in particolare al diritto all'identità personale dell'adottato che ricerca le proprie origini rispetto alla presumibile volontà della madre deceduta e alle situazioni soggettive di terzi."

disamina propende per un'interpretazione letterale della norma ed esclude l'accesso alle origini da parte del figlio adottivo nel caso in cui non sia più possibile interpellare la madre perché deceduta.

Il secondo punto critico affrontato dalla giurisprudenza riguarda il caso in cui la madre, il cui figlio biologico la vuole conoscere, sia incapace di intendere e di volere al momento del cosiddetto "interpello". Nello specifico ci si chiede se tali condizioni psico-fisiche rilevino al fine di esperire l'"interpello".

La Suprema Corte di Cassazione si è occupata di recente di tale questione,⁴⁹ confermando la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del figlio a conoscere l'identità della propria madre, in quanto la donna era in età molto avanzata e versava in gravi condizioni di salute sia fisiche che psichiche. La *ratio* della propria decisione era quella secondo cui la madre, a causa del suo stato fisico e psichico, non era in grado di esprimere un valido consenso alla rimozione dell'anonimato. Ad avviso della Corte la scelta del parto anonimo costituisce un diritto personalissimo, che può essere oggetto di disposizione solo da parte dell'effettivo titolare dello stesso. Si esclude pertanto anche la possibilità di revocare tale segreto mediante un rappresentate. La Corte esclude dunque anche di poter "interpellare" la madre se in gravi condizioni di salute fisiche e psichiche tali da scemare la sua capacità di intendere e di volere.

6. Riflessioni conclusive.

Nonostante il diritto al parto in anonimato costituisca un diritto ormai acquisito e regolato, non in modo organico, ma da singole norme di legge, una parte della dottrina critica aspramente tale diritto.⁵⁰ Questa osserva che nel caso

⁴⁹ Cassazione Civile, ordinanza n. 22497, dd. 9 agosto 2021. Da ultimo la Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 7093, dd. 3 marzo 2022, si è occupata della stessa questione e ha statuito che: "Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a decidere di conservare o meno l'anonimato. Di conseguenza, se, per un verso, deve consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l'equilibrio psico-fisico della genitrice, sicché il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta." Per un commento a suddetta ordinanza si veda S. A. R. Galluzzo, *Parto anonimo. Prevale il diritto all'oblio se la madre è incapace*, in *Ifamiliarista.it*, 2022.

⁵⁰ B. Checchini, *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo istituto dell'interpello*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2017, vol. 9, p. 1288-1291; M. N. Bugetti, *La strumentalità necessaria del riconoscimento materno nel sistema dell'accertamento della filiazione materna*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, vol. 2, p. 445-460: "La madre che decida di partorire nell'anonimato, non solo impedisce al figlio di conseguire nella maniera più immediata, ovvero mediante il riconoscimento, lo *status filiationis*, ma altresì vede protetto *ad libitum* il proprio anonimato. In tal modo, l'anonimato materno costituisce il vero elemento dirompente la tutela del figlio, esponendolo all'insindacabile (apparentemente,

concreto non vi sarebbe un vero bilanciamento dei diritti tra loro in conflitto, poiché le esigenze del figlio sarebbero totalmente rimesse alla mera scelta della madre.⁵¹ Difatti, allo stato dell'arte, se la madre interpellata decide di non revocare l'anonimato, al figlio è precluso l'accesso alle informazioni riguardanti le proprie origini. In tal modo il diritto del figlio affievolirebbe del tutto di fronte alla perdurante volontà della madre a mantenere il segreto.

Diversa dottrina rileva che l'istituto del diritto al parto in anonimato porrebbe la madre in una posizione nettamente privilegiata rispetto a quella del padre del figlio. Infatti, mentre la partoriente può decidere di non essere nominata e pertanto recidere ogni legame col figlio, tale scelta non è data al padre, che può decidere di non effettuare il riconoscimento, ma che potrà ciononostante essere chiamato in giudizio successivamente dal figlio con un'azione per la dichiarazione di paternità.⁵²

La stessa dottrina sottolinea che, nel caso di decesso della madre, in difetto di un'espressa regolamentazione normativa, la possibilità del figlio adottivo di accedere alle proprie origini sarebbe rimessa alla discrezionalità del Tribunale adito perché, come sopra illustrato, non vi è ancora certezza di veduta sul punto, soprattutto tra i Tribunali di merito.

La necessità di un intervento legislativo emerge dunque dalle persistenti oscillazioni della giurisprudenza, soprattutto di merito, sulle concrete modalità di espletamento del diritto al parto in anonimato. Di recente si è cercato di dare risposta a tale necessità con due disegni di legge. Il primo è il disegno di legge n. 1978 del 18 giugno 2015 in materia di "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni

financo capricciosa) scelta della donna di partorire senza diventare madre. Di più, se si ammette che anche la partoriente coniugata possa avvalersi della facoltà *ex art. 30 D.P.R. n. 396 del 2000*, la madre si erge ad arbitra dello *status filiationis*, con effetti espansivi anche nei confronti del padre (...)."

⁵¹ A. Renda, *L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione*, in *Famiglia e diritto*, vol. 9, 2004, p. 510-527: "La scelta se far emergere o lasciare sommerso il rapporto genitoriale è veramente sovrana, perché l'impulso alla formazione del titolo di stato può provenire dalla madre e dalla madre soltanto."

⁵² M. Mantovani, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2013, vol. 6, p. 323-337: "Né può sottacersi il rilievo secondo cui l'opzione per l'anonimato materno sarebbe fonte di disparità di trattamento tra le due figure genitoriali in ordine all'attribuzione del titolo di padre e madre, e della connessa assunzione di responsabilità nei confronti del nato. (...) Volendo trasporre e adattare questi condivisibili rilievi al diverso contesto qui in esame, potrebbe osservarsi che, se il padre è padre per essere geneticamente tale – bastando ad accertarlo un semplice test del DNA – esso non ha scampo e può essere chiamato in ogni momento ad assumersi i propri doveri nei confronti del nato. E a questi fini è del tutto indifferente l'elemento volontaristico, poiché nessun rilievo riveste – come si esprime la giurisprudenza – un disvolere dell'uomo rispetto all'atto procreativo."

sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”,⁵³ decaduto a causa di fine legislatura in cui era stato presentato. Il disegno di legge n. 1978 del 2015 contemplava la possibilità di ripensamento sul segreto da parte della madre che voleva incontrare il proprio figlio. In questo senso l’atto normativo in disamina prevedeva la possibilità per la madre di revocare la propria scelta.⁵⁴

Il secondo atto normativo, che ha cercato di regolamentare la materia in disamina, è il disegno di legge n. 922, intitolato “Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche”, presentato al Senato il 7 novembre 2018, attualmente in corso di esame.⁵⁵ Il disegno di legge n. 922 del 2018 enuncia nuovamente la possibilità per la madre, che ha dichiarato di non voler essere nominata nell’atto di nascita, di revocare *ex posteriori* la sua scelta e prevede espressamente il diritto del figlio all’accesso ai dati identificativi anche se la madre sia deceduta, risulti incapace di esprimere la sua volontà oppure sia irreperibile. Ciononostante viene contemplato il diritto della madre, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare la sua precedente scelta all’anonimato. La possibilità per la madre di palesare la propria disponibilità di incontrare il figlio viene applaudita da una parte della dottrina,⁵⁶ che, in questo modo, sposta l’iniziativa dal figlio alla madre.

⁵³ Il disegno di legge n. 1978 del 18 giugno 2015 è reperibile al seguente link <https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45784.htm>.

⁵⁴ Vedi Art. 1, comma , lettera b): “b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L’accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall’ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all’identità della persona nata. L’ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In caso di conferma dell’anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il Tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.”

⁵⁵ Il disegno di legge n. 922 presentato al Senato il 7 novembre 2018 è reperibile al seguente link <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50894.htm>.

⁵⁶ Non solo il legislatore, ma anche la dottrina e, nello specifico, l’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa) chiedono la predisposizione di un *iter* procedimentale per garantire la riservatezza delle donne. La emerita Presidente nazionale Anfaa, Donata Nova Micucci, ha espresso le seguenti considerazioni nel suo scritto “Gravissimo attacco alla tutela del parto in anonimato in aperta violazione del patto garantito dallo Stato alle donne che hanno scelto e scelgono di dare vita e di non riconoscere il proprio nato”, datato 31 gennaio 2017: “Pertanto la richiesta di conoscere

In conclusione si può osservare come la questione di diritto trattata coinvolga diversi diritti personalissimi, tutelati sia a livello nazionale che sovranazionale. Il diritto all'anonimato in capo alla madre che decide di portare a termine la gravidanza e di partorire il figlio, da un lato, e il diritto del figlio di conoscere le proprie origini e il proprio passato, dall'altro, costituiscono infatti diritti fondamentali della persona, che collidono e pertanto è necessario un giusto bilanciamento tra di loro sia da parte del legislatore che della giurisprudenza. Allo stato degli atti viene attribuita prevalenza al diritto della madre alla segretezza, fintanto sia in vita, anche per tutelare la partoriente e l'interesse del figlio. Non si può parlare, nel caso di specie, di un diritto "tiranno" che prevale su di un altro, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito nell'esame del caso concreto tutti gli interessi in gioco dovranno essere prudentemente soppesati.

Bibliografia

- R. Amagliani, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, in *Giustizia Civile*, 2018, vol. 4, p. 1023-1038
- E. Andreola, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in *Famiglia e diritto*, 2017, vol. 1, p. 15-32
- E. Andreola, *Fratelli biologici di madre anonima e riservatezza dei dati genetici*, in *Famiglia e Diritto*, 2020, vol. 3, p. 281
- C. M. Bianca, *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2014
- M. Bianca, *L'unicità dello stato di figlio*, in C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, Cedam, Padova, 2015, p. 3-6
- M. Bellomo, *La parentela: l'evoluzione della nozione nel tempo e gli interventi della giurisprudenza*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2020, vol. 3, p. 1181-1214
- G. Bonilini, *Gli status o lo status di filiazione?*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, vol. 2, p. 681-687
- G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Utet giuridica, Torino, 2018, p. 31

l'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che non riconosceranno i loro nati e quindi solo se le donne interessate hanno preventivamente manifestato la loro decisione di procedere al riconoscimento."

- L. Bozzi, *La parabola del diritto a conoscere le proprie origini. Brevi riflessioni*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, vol. 1, p. 174
- M. N. Bugetti, *La strumentalità necessaria del riconoscimento materno nel sistema dell'accertamento della filiazione materna*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, vol. 2, p. 445-460
- M. N. Bugetti, *Parto anonimo: la secretazione dell'identità della madre si protrae anche dopo la sua morte*, in *Famiglia e diritto*, 2020, vol. 12, p. 1139-1147
- R. Campione, *Parentela e consanguineità*, in *Completata la riforma della filiazione, Profili sostanziali, processuali, successori, penali*, Ipsoa, Milano, 2014, p. 160
- E. Carbone, in E. GABRIELLI, *Commentario del Codice civile*, Utet giuridica, Torino, 2010, p. 517
- V. Carbone, *Corte Edu: conflitto tra diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio a conoscere le proprie origini*, in *Corriere giuridico*, 2013, vol. 7, p. 940-946
- B. Checchini, *Anonimato materno e diritti dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, vol. 3, p. 709-725
- B. Checchini, *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo istituto dell'interpello*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2017, vol. 9, p. 1288-1291
- A. Cicu, *La filiazione*, in F. VASSALLI, *Trattato di diritto civile*, Utet giuridica, Torino, 1969, p. 27
- A. De Cupis, *Della filiazione legittima*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI, *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Cedam, Padova, 1992, p. 41
- V. De Filippis, A. De Donno, M. Panebianco, *Il parto in anonimato e l'abbandono di neonato in ospedale: adozione delle linee guida, esperienza ed innovazione della ASL di Bari. Childbirth in anonymity and abandonment of baby in hospital: adoption of guidelines, experience and innovation of Bari local health Centre*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, 2016, vol. 1, p. 503
- P. Di Marzio, *Il diritto alla conoscenza delle origini dei figli adottivi, non solo figli ma anche fratelli*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2020, vol. 4, p. 1691
- M. Dossetti, *L'accertamento della filiazione legittima tra automatismo e principio volontaristico*, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, vol. 10, p. 1992 e in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, Milano, 2002, p. 823
- M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, in G. BONILINI, *Trattato di diritto di famiglia, La filiazione*, Utet giuridica, Torino, 2016, p. 3367-3431
- M. Dossetti, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimonio*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 81
- S. A. R. Galluzzo, *Parto anonimo. Prevale il diritto all'oblio se la madre è incapace*, in *Ifamiliarista.it*, 2022.

- L. Lenti, *Adozione e segreti*, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 2004, vol. 2, p. 237
- T. Mancini, *Riconoscimento di figlio naturale e dichiarazione non equivoca di paternità o maternità naturale*, in *Giustizia civile*, 1962, p. 178
- M. Mantovani, *La filiazione legittima*, in G. FERRANDO, *Il nuovo diritto di famiglia, volume terzo filiazione e adozione*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 240
- M. Mantovani, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2013, vol. 6, p. 323-337
- V. Montaruli, *Il parto anonimo in caso di morte della madre e l'estensione dell'accesso alle origini ai fratelli: quale bilanciamento?*, in *Ifamiliarista.it*, 28 novembre 2019
- A. Renda, *L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione*, in *Famiglia e diritto*, vol. 9, 2004, p. 510-527
- P. Rescigno, *La filiazione "riformata": l'unicità dello status*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2014, vol. 5, p. 1261-1298
- V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, vol. 2, p. 405-434
- M. Sesta, *La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio*, in M. SESTA, A. ARCERI, *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Utet Giuridica, Torino, 2011, p. 15
- M. Sesta, *Il rapporto di filiazione*, in M. SESTA B. LENA, B. VALIGNANI, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Ipsoa, Milano, 2001, p. 3-10
- M. Sesta, *Il riconoscimento del figlio naturale*, in M. SESTA B. LENA, B. VALIGNANI, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Ipsoa, Milano, 2001, p. 93
- M. G. Stanzione, *Il diritto di conoscere le proprie origini tra identità del figlio e autodeterminazione della madre*, in *Nuova Giurisprudenza civile*, 2022, vol. 1, p. 5-18